



# **COMUNE DI VILLAFALLETTO**

*(Provincia di Cuneo)*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 121**

**OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **20** del mese **OTTOBRE** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
ROSSO Fabio	Assessore	X	
CRAVERO Valter	Assessore	X	
		3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

**La Giunta Comunale**

**Visti:**

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2021, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2021, bilancio pluriennale 2021-2023. Approvazione" e relativi allegati;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance;

i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;

il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20.10.2021 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

**Richiamati:**

l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;

gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;

il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

**Premesso che** in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

**Visto** l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

**Dato atto che:**

la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Vista** la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

**Visto** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.;

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, e che tale adeguamento per questo comune, calcolato come quota di incremento di valore medio pro-capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 sul valore complessivo di fondo risorse decentrate e fondo PO è pari ad € 5.101,49 (numero medio dipendenti al 31.12.18: 10,98 e numero medio dipendenti in servizio nell'anno: 12,21);

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 2.307,46;

**Richiamato** l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 46.945,57;

**Dato atto che** le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**Premesso che:**

il Comune di Villafalletto ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 12,21 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 10,98, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

**Considerato che:**

è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;

è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

**Ritenuto di:**

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad **€ 3.041,05**.

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

- autorizzazione all'iscrizione fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL 21.5.2018 delle somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997, e soggette al limite 2015, per **€ 9.100,00**;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad **€ 829,01, al netto di eventuali progressioni orizzontali rientranti in tale limite**;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 5.242,16**;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 896,00**;
  - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, per una somma pari ad **€ 5.101,49**;
- b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
- La contrattazione integrativa non ha titolo di trattare materie diverse da quelle espressamente demandate dal CCNL ai sensi dell'articolo 40, comma 3 - quinquies, del D.Lgs. 165/2001;
  - Le materie oggetto di contrattazione come tassativamente indicate all'art. 7 comma 4 CCNL 21.05.2018 non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal CCNL; se il CCNL stabilisce che una determinata materia deve essere trattata dal contratto integrativo solo nei criteri generali e non è possibile disciplinarla integralmente in tale sede;
  - punto di riferimento e partenza è il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018. L'art. 8 del CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale mentre i criteri per la ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;
  - in questo contesto pare opportuno sviluppare la contrattazione con un orizzonte temporale triennale per la parte giuridica e annuale per la parte economica fatti salvi gli effetti derivanti dalla contrattazione nazionale che potranno determinare la revisione del presente documento che del contratto decentrato;
  - in merito alle progressioni economiche orizzontali, nel sottolineare che la vigente normativa ribadisce che debbano essere erogate in maniera "selettiva" ad un numero limitato di dipendenti, con decorrenza che, a regime, non può essere fatta retroagire in data anteriore al 1 gennaio dell'anno in cui vengono bandite ed effettuate le relative valutazioni, si stabilisce che le stesse siano limitate ad una quota molto molto marginale, per evitare eccessivi irrigidimenti del fondo parte stabile, nell'esclusivo rispetto della cifra pari a € 829,01 derivante dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti;
  - Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2021. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;
  - Il contratto integrativo non può comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione
  - che l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
  - che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

**Appurato che:**

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'"Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione:**

i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
a voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2021 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;

di inviare il presente provvedimento al Responsabile Area Risorse Umane per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2021 presentano la necessaria disponibilità.

Di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza

Successivamente,

**La Giunta Comunale**

Stante l'urgenza di provvedere visto l'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to SARCINELLI Giuseppe

**L'ASSESSORE**  
f.to ROSSO Fabio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.11.2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot.9121 in data 17.11.2021 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

al Difensore Civico con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

al Tribunale di \_\_\_\_\_ con lettera prot. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con lettera prot. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

lì 17.11.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

---

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20.10.2021

x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 17.11.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia